



COMUNE DI BOSCA

Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA

Numero 94 del 22/11/2020

Oggetto:	ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19: "ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI DAL 24 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE COMPRESO".
-----------------	---

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8

marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

Visto il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo, del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;

Vista la legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Visto il DPCM del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, in rapporto alla proroga dello stato di emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di disciplina in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, interoperabilità dell'applicazione «Immuni» con le piattaforme nel territorio dell'Unione europea, recepimento direttiva europea 2020/729, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;

Visto il documento recante «Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021;

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 25-10-2020)

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 con il quale sono state introdotte misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 41;

Visto il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 con il quale sono state introdotte ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 del 9 novembre 2020;

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna, emanate ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833, in materia di igiene e sanità;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

Preso atto che

- sono stati accertati, da informazioni assunte direttamente da parte dello scrivente, dei suoi collaboratori e dell'ATS di Oristano, n.92 casi di positività al COVID-19;
- in pochi giorni il numero complessivo delle persone positive al Covid è raddoppiato e sono numerose le persone in quarantena obbligatoria e isolamento fiduciario;
- si è in attesa di ulteriori esiti di tamponi effettuati negli ultimi giorni che riguardano tanti cittadini, docenti, alunni e loro familiari;
- che tutta questa situazione potrebbe portare ad un aumento esponenziale di ulteriori possibili contagi da COVID-19;

Rilevato che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio comunale;

Preso atto che si registra un notevole afflusso di persone provenienti anche dai Comuni limitrofi e tali per cui non possono essere garantite le minime condizioni di sicurezza in relazione al crescente e dilagante innalzamento dei contagi;

- che la negativa situazione epidemiologica in atto sull'intero territorio nazionale e nel territorio regionale, non consente di garantire lo svolgimento delle attività secondo crismi di sicurezza;

Rilevato che nelle serate del 16 e 21 c.m. è stato convocato il C.O.C., allargato alla presenza delle Forze di Polizia, dei Medici di base e dei Dirigenti Scolastici dove, esaminata l'evoluzione del contagio, sono stati dati indirizzi in merito ad ulteriori limitazioni rispetto al DPCM del 3 novembre u.s., rispetto al rischio del verificarsi di assembramenti nei pubblici esercizi e negli spazi cittadini;

Ritenuto opportuno pertanto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, **rimodulare gli orari di chiusura**, di tutte le attività economiche e commerciali, salvo farmacie e parafarmacie, dal 24 novembre al 3 dicembre 2020;

Ritenuto necessario ed urgente adottare specifici provvedimenti al fine di contenere quanto più possibile il diffondersi dell'emergenza epidemiologica a tutela della cittadinanza più fragile, anticipando la limitazione dell'orario della libera circolazione dei cittadini e ponendo un limite al numero delle persone per evitare assembramenti;

Ritenuto, pertanto, che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la legge 689/1981;

Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare gli artt. 50 e 54 del suddetto decreto;

ORDINA

nel periodo tra il 24 novembre e sino al 3 dicembre 2020 compreso:

1) la chiusura giornaliera alle ore 18:00 dal lunedì al sabato di tutti gli esercizi commerciali, dei distributori automatici "h24" e di tutte le attività di vendita di generi alimentari.

2) Tutte le attività succitate dovranno rimanere chiuse le domeniche e i giorni festivi. Le attività delle tabaccherie e delle edicole hanno facoltà di apertura le mattine delle domeniche e dei festivi.

3) Per le sole attività artigiane di gastronomia (pizzerie al taglio, paninoteche, rosticcerie), dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e le domeniche tutto il giorno fino alle ore 22:00, è consentita **esclusivamente** l'attività di consegna a domicilio;

4) La chiusura i sabato e le domeniche di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Bistrot);

Per queste attività dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, e i sabato e le domeniche tutto il giorno fino alle ore 22:00, è consentita **esclusivamente** l'attività di consegna a domicilio;

5) E' sempre consentita l'attività di vendita delle farmacie e delle parafarmacie con orario di chiusura fissato alle ore 20:00.

6) Dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti **esclusivamente** gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

7) E' vietata qualsiasi forma di assembramento superiore a n.4 persone nei pubblici esercizi o spazi all'aperto, e deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

8) E' sempre obbligatorio, in tutte le circostanze, l'uso corretto della mascherina.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, e ss.mm.ii. ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA' ATTO

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Nuoro - è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bosa.

Il Sindaco
Piero Franco Casula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.